



PROPOSTA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Sig. 

*U2 ricevuta Caputo
Ver 16/5/2025*


PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Situazione familiare – Redditi personali e della famiglia – Stato di Insolvenza
- 4- Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;
- 5- Atti eccedenti ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività – Elenco dei Creditori;
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano ristrutturazione del Debito
- 8- Fattibilità del piano di ristrutturazione del debito – determinazione valore di mercato - probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

Il sig. [REDACTED] nato a Napoli il 26/01/1990, CF: [REDACTED], residente in Napoli (NA) alla Via S. Giovanni e Paolo n° 140 Pi. 1 Int. 1 – Quartiere San Carlo all'Arena, coniugato in regime di separazione dei beni, trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, intende presentare la

domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistita e coadiuvata dal dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, Presidente della "Globo Utenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC globoutenti@legalmail.it, nella qualità di ADVISOR, ove la proponente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovra indebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore»;*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*

- per crisi "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- per insolvenza "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore, come meglio evidenziato al paragrafo successivo.

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di insolvenza.

Inoltre, sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

Il proponente:

- non è stato sdebitato nei cinque anni precedenti la domanda:

- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità del presente proposta è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti della proponente (meritevolezza).

3. SITUAZIONE FAMILIARE-REDDITI PERSONALI E DELLA FAMIGLIA-STATO DI INSOLVENZA

3.1 situazione familiare:

- Il sig. [REDACTED] ha contratto matrimonio il 01/05/2015 con la [REDACTED] nata il 21/04/1990 in Napoli (NA). Dall'unione sono nati [REDACTED] 10-2020. Sono residenti in Napoli alla via S. Giovanni e Paolo n. 140 – interno 1. Oggi il nucleo familiare è composto di 4 persone:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

3.2 redditi personali e dei componenti dello stato di famiglia

Il sig. [REDACTED]

- dal 20-02-2023 è dipendente a tempo indeterminato con la [REDACTED] part-time e dal 01-10-2024 full-time.

di seguito tabella redditi:

Anno di riferimento	Reddito Netto Annuo	Reddito Mensile Annuo (mensilizzato per 12)
---------------------	---------------------	---

CU 2022 (anno 2021)	€ 5.147,18	€ 428,93
730-2023 (anno 2022)	€ 8.192,00	€ 682,67
CU 2024 (anno 2023)	€ 7.787,93	€ 649,00

Si evidenzia che a partire dal 01-10-2024 è full-time e attualmente lo stipendio mensile è pari ad € 1.450,00 circa.

Inoltre il sig. [REDACTED] e assegno unico per € 398,80 circa.

Il coniuge, la sig.ra Faustino Bianca è casalinga;

I due figli, Antonio e Francescopio sono minorenni e studenti.

3.3 Stato di insolvenza

Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
Luce	€ 60,00	€ 720,00
Acqua	€ 30,00	€ 360,00
Gas Metano	€ 45,00	€ 540,00
Tari/Tarsu	€ 32,00	€ 382,00
Condominio	€ 28,00	€ 336,00
Utenze Mobili	€ 20,00	€ 240,00
Vitto/Alimenti e pulizia della casa	€ 600,00	€ 7.200,00
VARIE (Cura Della Persona. Vestiario. Cura Della Casa. trasporti. spese scolastiche ecc)	€ 300,00	€ 3.600,00
Totale	€ 1.115,00	€ 13.380,00

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare nella misura di € 1.115,00 appare congrua, comprensiva anche di un quantum per eventuali sopraggiunte spese:

- rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia composta da una 4 persona è di 3.105,54;
- rispetto a quanto previsto dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, che in tema di limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni, ha elevato lo stesso da € 750,00 a 1.000,00 euro;
- tenuto conto che, nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.
- rispetto all'art. 283 comma 2 ccii – determinazione reddito mantenimento familiare – la spesa media è di € 2.149,17.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate:

- 1- mutuo ipotecario n. 93948200000 intestato al sig. [REDACTED] con la Credit Agricole SPA sottoscritto il 06-02-2015. Importo mutuato € 145.000,00 da rimborsare in n. 360 rate mensili. La rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi dell'importo di Euro 554,26 (cinquecentocinquanta quattro virgola ventisei) per i primi 24 (ventiquattro) mesi di ammortamento e di importo pari a Euro 647,50 (seicentoquarantasettevirgola cinquanta) per la residua durata del mutuo. A seguito della perdita di lavoro avvenuta il 20-04-2017 è stata attivata la polizza per perdita d'impiego per n. 24 mesi. Successivamente, non avendo un lavoro stabile, le rate del mutuo non sono state pagate. È stato notificato atto di precetto il 08-04-2024 in cui si intimava di versare **€ 163.185,34**;
- 2- Finanziamento n. 94028000000 intestato al sig. [REDACTED] con la Crédit Agricole SPA sottoscritto il 06-02-2015 per € 11.890,00 da rimborsare in n. 360 rate mensili per € 52,55. Importo utilizzato per pagare le polizze collegate al mutuo. Capitale a scadere **€ 11.121,43**.
- 3- Finanziamento n. 20159956122415 intestato al sig. [REDACTED] con la Findomestic Banca SPA sottoscritto il 22-01-2016 per € 29.200,00 da rimborsare in n. 108 rate da € 398,50. Somme utilizzate per lavori di ristrutturazione casa. A seguito della perdita di lavoro del 20-04-2017 i pagamenti sono stati interrotti. Il credito è stato ceduto alla Ifis NPL Investing SPA per € 33.859,97. Il 28-09-2017 il sig. Grimaldi ha sottoscritto un piano di rientro con rata mensile da € 50,00. Poiché non è riuscito a trovare un lavoro stabile i pagamenti sono stati interrotti. Successivamente il credito è stato ceduto alla Crio SPV IV SRL e gestito dalla Link Finanziaria SRL. Il debito residuo è di **€ 30.809,97**.

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	Data stipula/decorrenza	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DEBITO RESIDUO
Mutuo ipotecario n. 93948200000 Credit Agricole SPA	06-02-2015	€ 647,50		€ 163.185,34
Finanziamento n. 93948200000 Credit Agricole SPA	06-02-2015		€ 52,55	€ 11.121,43
PP n. 20159956122415 Findomestic Banca SPA	22-01-2016		€ 398,50	€ 30.809,97
TOTALE parziale		€ 647,50	€ 451,05	
TOTALE		€ 1.098,55		€ 205.116,74

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.098,55	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.115,00	

Reddito medio		€ 1.450,00
TOTALE	€ 2.213,55	€ 1.450,00
SQUILIBRIO		- 763,55

Pertanto, atteso che per il fabbisogno del nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, era necessaria una somma minima non inferiore a € 2.213,55 e che l'importo della retribuzione mensile della proponente risulta oggi essere pari ad € 1.450,00 circa vi è stata l'impossibilità oggettiva di proseguire con il pagamento dei finanziamenti assunti.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di crisi fino ad arrivare all'insolvenza attuale.

4. Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento –

Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

L'art. 69 co. 1 CCII ha eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, introducendo in un'ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa esclusivamente nell'ipotesi in cui assuma i connotati della *“colpa grave”*.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (*cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024*). Ne deriva che sulla scorta della nuova norma, l'accesso alla procedura è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (*c.d. shock esogeno*), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (*c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato*).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali:

- *l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali;*
- *la reiterazione delle condotte imprudenti;*
- *la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile;*
- *le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili;*
- *non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.*

In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Pertanto a parere dello scrivente il sig. [REDACTED] non commesso colpa grave.

4.1 diligenza del consumatore e cause dell'indebitamento

"il sottoscritto [REDACTED] nato a Napoli il 26/01/1990 dichiaro che: Nell'anno 2017, a causa della perdita del posto di lavoro, sono iniziati i miei problemi finanziari e con essi anche una forte crisi depressiva che mi ha portato nel "tunnel" del gioco d'azzardo. Avevo sottoscritto il mutuo per acquisto casa ed un finanziamento per i lavori di ristrutturazione. A seguito del licenziamento avvenuto il 20-04-2017 non sono più riuscito a trovare un impiego stabile. Inizialmente, grazie alla polizza perdita d'impiego la rata del mutuo è stata pagata per circa 24 mesi. Per il prestito avevo sottoscritto un piano di rientro con la Banca Ifis SPA che pagavo con i fondi della Naspi. In quel periodo eravamo mia moglie, io e mio figlio Antonio nato il 22-07-2015.

Conseguentemente alla perdita del posto di lavoro, ho cercato per i primi tempi di guadagnare qualcosa di soldi almeno per poter sostenere i bisogni primari della mia famiglia, composto oltre che da me, da mia moglie e da mio figlio di anni 5. Vivendo una tale situazione insostenibile, a causa della quale ho rischiato di perdere tutta la mia famiglia, conseguentemente sono caduto nella rete degli strozzini. Sono arrivato ad un punto che non riuscivo più a sostenere una simile situazione e ciò mi ha portato a tentare il suicidio; ma grazie ad una "Associazione di giocatori anonimi", conosciuta nell'anno 2019, riesco a migliorare giorno per giorno. Non avendo i soldi per mantenere la mia famiglia ci siamo trasferiti per un lungo periodo dai miei suoceri. Nel frattempo ero sempre alla ricerca di un lavoro stabile. Ho lavorato con la UBER EATS ITALY, TAKEAWAY.COM sempre come raider, ma le somme che percepivo erano

irrisorie. Finalmente sono stato assunto dalla società SRL Antony Pelletteria prima part-time e poi da ottobre 2024 full-time. Siamo ritornati a vivere nel nostro appartamento. Nel 2020 è nato il nostro secondo genito Francescopio. Oggi il mio nucleo familiare è composto dai miei due figli, Antonio e Francescopio, mia moglie Bianca, casalinga, ed io. I miei suoceri ancora oggi ci aiutano sia economicamente che materialmente. Nel frattempo, la Credit Agricole ha iniziato la procedura esecutiva, RGE n. 470/2024 incardinata presso il Tribunale di Napoli. Il CTU ha valutato l'immobile € 108.000,00.

4.2 analisi del merito creditizio

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento

concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito. Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. **Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.**

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o

meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Ed infatti alcune recentissime decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis

T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita:” **Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta**”.

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

-aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;

-o il suo aggravamento;

-o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

Di seguito viene riportato analisi del **merito creditizio**:

L'art. 68 3 comma sancisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”):

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 68, comma 3 secondo capoverso, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

nel caso di specie:

Assegno sociale dal 2014 e 2022 (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti dei sovra indebitati

Pensione sociale (fonti INPS) dal 2015 e 2016:

ANNO	2015	2016
PENSIONE SOCIALE	€ 448,52	€ 448,07

Indici scala equivalenza ISEE

N. nucleo familiare	1	2	3	4	5
parametro	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni: ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

1) mutuo ipotecario n. 93948200000 intestato al sig. [REDACTED] con la Credit Agricole SPA sottoscritto il 06-02-2015

(A) Assegno sociale anno 2015	€	448,58
Componenti nucleo familiare		1
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 1 persona)		1
(D) Reddito mensile netto disponibile 730/2015	€	1.309,33
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€	448,58
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€	0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€	860,75
(H) Rata mensile del mutuo n. 93948200000 Credit Agricole	€	647,50
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€	213,25

Si evidenzia che la Credit Agricole Spa ha erogato il mutuo n. 93948200000 rispettando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2) Finanziamento n. 94028000000 intestato al sig. [REDACTED] con la Credit Agricole SPA sottoscritto il 06-02-2015.

(A) Assegno sociale anno 2015	€	448,58
Componenti nucleo familiare		1
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 1 persona)		1
(D) Reddito mensile netto disponibile 730/2015	€	1.309,33
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€	448,58
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€	647,50
Mutuo n. 93948200000 Credit Agricole SPA		
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€	213,25
(H) Rata mensile del Finanziamento n. 94028000000 Credit Agricole	€	52,55
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€	160,07

Si evidenzia che la Credit Agricole Spa ha erogato il Finanziamento n. 94028000000 rispettando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3) Finanziamento n. 20159956122415 intestato al sig. [REDACTED] con la Findomestic Banca SPA sottoscritto il 22-01-2016 per € 29.200.00 da rimborsare in n. 108 rate da € 398,50

(A) Assegno sociale anno 2016	€	448,07
Componenti nucleo familiare		3
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone di cui 1 < di anni 3)		2,34
(D) Reddito mensile netto disponibile	€	1.309,33
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€	1.048,48
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€	700,05
Mutuo n. 93948200000 Credit Agricole SPA	€ 647,50	
Finanziamento n. 94028000000 Credit Agricole	€ 52,55	
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€	- 439,20
(H) Rata mensile del Finanziamento n. 20159956122415 Findomestic Banca SPA	€	398,50
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€	837,70

Si evidenzia che con l'erogazione del Prestito personale n. 20159956122415 Findomestic Banca SPA ha violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

5. ATTI ECCEDENTI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 atti eccedenti ordinaria amministrazione

come da autocertificazione allegata, il sig. [REDACTED] non ha compiuti atti di eccedenti ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;

5.2 Esposizione debitoria ed elenco creditori

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 30-04-2025

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	Data stipula/decorrenza	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DEBITO RESIDUO
Mutuo ipotecario n. 93948200000 Credit Agricole SPA	06-02-2015	€ 163.185.34		€ 163.185.34
Finanziamento n. 93948200000 Credit Agricole SPA	06-02-2015		€ 11.121.43	€ 11.121.43
Crio SPV IV SRL cessionario PP n. 20159956122415 Findomestic Banca SPA	22-01-2016		€ 30.809.97	€ 30.809.97
Napoli Obiettivo Valore – Tari 2017 e 2018 e 2020	30-04-2025	€ 1.858.53		€ 1.858.53
Comune di Napoli – Tari 2019, 2021, 2022, 2023, 2024	30-04-2025	€ 1.889.00		€ 1.889.00
Condominio Via SS Giovanni e Paolo 140 Napoli	29-11-2022		€ 2.399.81	€ 2.399.81
Enel Energia	22-11-2021		€ 468.35	€ 468.35
TOTALE		€ 166.932.87	€ 44.799.56	€ 211.732.43

Totale complessivo esposizione debitoria al 30-04-2025 € 211.732,43

5.3 Elenco beni ed attività

[REDACTED]
alla data odierna è dipendente full-time con contratto a tempo indeterminato con la [REDACTED] percepisce uno stipendio medio per 13 mensilità di € 1.450,00 circa;

- È intestatario dell'immobile sito nel Comune di Napoli via SS [REDACTED].

categoria A/4, classe 5, consistenza 3,5 vani, sup. cat. 72 mq, rendita € 298,25. L'immobile è oggetto della procedura esecutiva RGE n. 470/2024 GE. **DR.SSA LAURA MARTANO**. L'esperto stimatore, arch. Vittorio Merito, ha valutato l'immobile € 108.000,00.

- PostePay Evolution n. 533317*****2355 su cui viene accreditato lo stipendio.

Totale attivo

ATTIVO		PASSIVO
Immobile sito in Napoli	€ 108.000,00	
TOTALE	€ 108.000,00	€ 211.732,43

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ATTI DEI CREDITORI

- non risultano ad oggi atti dei debitori impugnati dai creditori.
- Atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare da parte della Credit Agricole SPA.
- [REDACTED] Napoli

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Alla luce di tutto quanto esposto, gli istanti, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

- Creditori in prededuzione nati dalla seguente procedura:
 - A. Compenso OCC come da preventivo accettato € 11.100,00 (Iva ed accessori inclusi)
 - B. Compreso assistenza tecnica di parte come da incarico € 8.880,00 (Iva ed accessori inclusi)

CREDITORI PRIVILEGIATI IMMOBILIARI

- 1) Pagamento al 100,00% valore di mercato del creditore ipotecario Credit Agricole SPA per € 81.000,00, (49,64% rispetto al debito residuo)

CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI

- 2) Napoli Obiettivo Valore (Tari 2017, 2018, 2020) al 100,00% per € 1.858,53;
- 3) Comune di Napoli – Servizio Gestione Tari (2019, 2021, 2022, 2023, 2024) al 100,00% per € 1.889,00

CREDITORI CHIROGRAFARI

- 4) Pagamento del **credito chirografo** vantato da Credit Agricole degradato a chirografo, Crio SPV IV SRL, Enel Energia, [REDACTED] n. 140 – Napoli al 20.00% per € 25.396,98 (debito totale € 126.984,90).

7.1 costi presunti della procedura:

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

- Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto allegato, il compenso residuo pari ad € 9.600,00 Iva ed accessori inclusi saranno versate in prededuazione, accantonate e liquidate come da art. 71 ccii con possibilità di richiesta di acconti;
- I compensi dell'assistenza tecnica di parte pari ad € 8.880,00 saranno soddisfatti il 75,00% (€ 6.660,00) in prededuazione ed € 2.220,00 in privilegiato a condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compenso OCC	€ 9.600,00	€ 9.600,00		100,00%
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 8.880,00	€ 8.880,00	€ 3.120,11	75,00%
Mutuo ipotecario n. 93948200000 Credit Agricole SPA	€ 163.185,34	€ 81.000,00	€ 65.748,28	59,71%
Mutuo Credit Agricole degradato	€ 82.185,30	€ 16.437,06		
Finanziamento n. 93948200000 Credit Agricole SPA	€ 11.121,43	€ 2.224,29	€ 8.897,14	20,00%
Crio SPV IV SRL cessionario PP n. 20159956122415 Findomestic Banca SPA	€ 30.809,97	€ 6.162,00	€ 24.647,97	20,00%
Napoli Obiettivo Valore – Tari 2017 e 2018 e 2020	€ 1.858,53	€ 1.858,53		100,00%
Comune di Napoli – Tari 2019, 2021, 2022, 2023, 2024	€ 1.889,00	€ 1.889,00		100,00%
Condominio Via SS Giovanni e Paolo 140 Napoli	€ 2.399,81	€ 480,00	€ 1.919,81	20,00%
Enel Energia	€ 468,35	€ 93,67	€ 374,68	20,00%
TOTALE		€ 128.624,55	€ 105.095,44	

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 128.624,55

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 714,59

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 15 anni (180 mesi)

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 30-04-2025:

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	PEC Creditori
Compenso OCC	€ 9.600,00	idirittideldebitore.napoli@pec.it
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 8.880,00	dr.f.digennaro@pec.it
Mutuo ipotecario n. 93948200000 Credit Agricole SPA	€ 163.185,34	segreteria generale@pec.credit-agricole.it m.silvestri@pec.studiofersil.it
Finanziamento n. 94028000000 Credit Agricole SPA	€ 11.121,43	segreteria generale@pec.credit-agricole.it
Crio SPV IV SRL cessionario PP n. 20159956122415 Findomestic Banca SPA	€ 30.809,97	criospv4@pec.spv-services.eu linkfinanziarialegale@legalmail.it
Napoli Obiettivo Valore – Tari 2017 e 2018 e 2020	€ 1.858,53	Riscossione coattiva.napoliov@legalmail.it
Comune di Napoli – Tari 2019, 2021, 2022, 2023, 2024	€ 1.889,00	entrate.tari-tares-tarsu@comune.napoli.it
Condominio Via SS Giovanni e Paolo 140 Napoli	€ 2.399,81	
Enel Energia	€ 468,35	enelenergia@pec.enel.it
TOTALE	€ 230.212,43	



Dettaglio pagamento per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC in accantonamento	€ 9.600,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 180	n. 180 X € 53,34	€ 9.600,20
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 6.660,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 18	n. 18 X € 370,00	€ 6.660,00
Mutuo ipotecario n. 93948200000 Credit Agricole SPA	€ 81.000,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 18 Dalla rata n. 19 alla rata n. 132 Rata n. 133	n. 18 X € 291,25 n. 114 X € 661,25 n. 1 X € 375,00	€ 5.242,50 € 75.382,50 <u>€ 375,00</u> € 81.000,00
Napoli Obiettivo Valore	€ 1.858,53	rata n. 133 Dalla rata n. 134 alla rata n. 141 Rata n. 142	n. 1 X € 89,15 n. 8 X € 205,94 n. 1 X € 121,86	€ 89,15 € 1.647,52 <u>€ 121,86</u> € 1.858,53
Comune di Napoli – Gestione Tari	€ 1.889,00	rata n. 133 Dalla rata n. 134 alla rata n. 141 Rata n. 142	n. 1 X € 90,61 n. 8 X € 209,32 n. 1 X € 123,83	€ 90,61 € 1.674,56 <u>€ 123,83</u>

				€ 1.889,00
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 2.220,00	rata n. 133 Dalla rata n. 134 alla rata n. 141 Rata n. 142	n. 1 X € 106,49 n. 8 X € 245,99 n. 1 X € 145,59	€ 106,49 € 1.967,92 <u>€ 145,59</u> € 2.220,00
Credit Agricole degradata	€ 16.437,06	rata n. 142 Dalla rata n. 143 alla rata n. 180	n. 1 X € 174,58 n. 38 X € 427,96	€ 174,58 <u>€ 16.262,48</u> € 16.437,06
Credit Agricole - Finanziamento n. 94028000000	€ 2.224,29	rata n. 142 Dalla rata n. 143 alla rata n. 180	n. 1 X € 23,71 n. 38 X € 57,91	€ 23,71 <u>€ 2.200,58</u> € 2.224,29
Crio SPV IV SRL	€ 6.162,00	rata n. 142 Dalla rata n. 143 alla rata n. 180	n. 1 X € 65,28 n. 38 X € 160,44	€ 65,28 <u>€ 6.096,72</u> € 6.162,00
Condominio SS Giovanni e Paolo n. 140 Napoli	€ 480,00	rata n. 142 Dalla rata n. 143 alla rata n. 180	n. 1 X € 5,00 n. 38 X € 12,50	€ 5,00 <u>€ 475,00</u> € 480,00
Enel Energia SPA	€ 93,67	rata n. 142 Dalla rata n. 143 alla rata n. 180	n. 1 X € 0,95 n. 38 X € 2,44	€ 0,95 <u>€ 92,72</u> € 93,67
Totale	€ 128.624,55	Dalla rata n. 1 alla rata n. 180	n. 180 X € 714,59	€ 128.626,20*

* gli importi differiscono di € 1,65, per effetto degli arrotondamenti

8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – DETERMINAZIONE VALORE DI MERCATO - PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensili del proponente sono costituite:

- stipendio annuo da lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato per € 1.450,00 circa per 13 mensilità;

Atteso le spese necessarie del nucleo familiare sono state quantificate in € 1.115,00 (le stesse possono essere considerate congrue visto la composizione del nucleo familiare):

- Il suocero, il sig. [REDACTED] dipendente della A.S.I.A. – Napoli SPA contribuisce al pagamento della rata per € 400,00 mensili.

La rata mensile prevista per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di € 714,59 è sostenibile e fattibile.

8.2 determinazione valore di mercato

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura

non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Secondo la giurisprudenza di merito, è possibile omologare *“il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta”* (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, *ex multis*, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020);

La stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”* (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544);

Nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, occorre tener conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede e, qualora siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, il “valore di mercato” va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.;

Nel caso di specie, sull'immobile di proprietà [REDACTED] pende la procedura esecutiva RGE 470/2024. L'esperto stimatore, arch. Vittorio Merito, ha valutato l'immobile € 108.000,00. Pertanto il corretto valore di mercato è pari ad € 81.000,00. Ebbene, nella proposta testé presentata, il creditore ipotecario sarà soddisfatto per intero il suo debito residuo pari ad € 97.437,06 di cui € 81.000,00 in privilegio ipotecario dalla rata n. 1 alla rata n. 133 ed € 16.437,06 in chirografo dalla rata n. 142 alla rata n. 180.

8.3 Alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art. 268 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il comma 4 recita: *Non sono compresi nella liquidazione:*

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Pertanto nel caso di specie, il patrimonio attivo è costituito dall'immobile in cui abitano il sig. Grimaldi con la sua famiglia.

In sintesi

Immobile sito in Napoli	€ 108.000,00
-------------------------	--------------

Qualora l'immobile dovesse essere liquidato, alle spese dichiarate al paragrafo 6 si deve aggiungere il canone di locazione per circa € 400,00 per un totale di € 1.515,00 (spese di carattere alimentare e mantenimento del nucleo familiare).

Di conseguenza con l'alternativa liquidatoria come da art. 268 CCII si potrebbero realizzare quanto di seguito illustrato:

Valore dell'immobile minimo di mercato	€ 81.000,00
Quota entrate X 36 mesi	€ 0,00
Costi procedura di liquidazione controllata (OCC ed assistenza di parte)	- € 18.480,00
Totale	€ 62.520,00

Fermo restando l'aleatoria della collocazione in prima asta dell'immobile, si ricaverebbero € 62.520,00, importo insufficiente al soddisfo del ceto creditorio che è pari ad € 211.732,43.

Con la proposta testé rappresentata, invece, l'istante mette a disposizione. € 128.624,55.

In sintesi:

ATTIVO	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Immobile		€ 81.000,00
Stipendio diretto	€ 56.624,55	€ 0,00
Finanza esterna	€ 72.000,00	€ 0,00
Costi della procedura	Inclusi	- € 18.480,00
Totale	€ 128.624,55 tutti i costi inclusi	€ 62.520,00

Si precisa che nell'alternativa liquidatoria si è previsto la collocazione dell'immobile al prezzo minimo d'asta della prima seduta. Considerando che statisticamente gli immobili vengono collocati alla terza seduta, va da sé che la proposta testé presentata è nettamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori privilegiati immobiliari, mobiliari e chirografari, è evidente che una procedura di liquidazione controllata, sarebbe inopportuna ed

antieconomica, mentre l'eventuale omologazione del concordato minore, testé rappresentato, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un soddisfacimento di tutti i creditori.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del sig. Grimaldi Carime rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato allo scrivente.

Pozzuoli, 30-04-2025

Per delega e ratifica

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Il Consulente Tecnico di Parte

Dr. Francesco Di Gennaro

[Handwritten signature]

Allegati:

1. Documenti e tessera sanitaria;
2. Certificato anagrafico contestuale – matrimonio – residenza- stato di famiglia;
3. Anagrafica fiscale;
4. Estratto previdenziale INPS;
 - 4.1 Estratto previdenziale coniuge;
5. ADER Napoli
6. Visura catastale
7. Compravendita dell'immobile;
8. Contratto di mutuo;
 - 8.1 sintesi mutuo;
 - 8.2 sintesi prestito polizza;
9. trascrizione ipocatastale;
10. CU 2024;
11. CU 2023;
12. CU 2022
 - 12.1 CU 2022. 2
13. 730/2023
14. CR al 14-02-2025
 - 14.1 CRIF
15. Rendicontazione assegno unico;
16. CTC;
17. Lista movimenti 2024
18. Fissazione udienza comparizioni parti del 27-05-2025;
19. Convenzione di parte;
20. Preventivo OCC
21. Atto precetto Credit Agricole;
22. Atto pignoramento immobiliare;
23. Condominio;
 - 23.1 costituzione in mora Condominio;
 - 23.2 trascrizione ipoteca giudiziaria Condominio;
24. busta paga suocer [REDACTED]
 - 24.1 doc [REDACTED]
 24. [REDACTED] Finanza esterna
25. busta paga ottobre 2024 a gennaio 2025;
 - 25.1 busta paga marzo 2025;
 - 25.2 busta paga febbraio 2025;
26. visura PRA;
27. saldo movimenti dal 02-205 al 03-2025;
28. C2 Storico centro impiego;
29. Perizia di stima CTU RGE 470-2024
30. Napoli Obiettivo Valore – Tari 2020
 - 30.1 Atti pignoramento presso terzi Napoli Obiettivo Valore;
 - 30.2 Atti pignoramento presso terzi Napoli Obiettivo Valore - 2
31. Dichiarazione frequenza “Ass. Giocatori Anonimi”;
32. Autocertificazione carichi pendenti e casellario giudiziale;
 - 32.1 Autocertificazione atti eccedenti ordinaria amministrazione;
33. Contratto Findomestic Banca SPA;
 - 33.1 cessione a Ifis Npl Investing SPA;
 - 33.2 piano di rientro Ifis NPL Investing SPA;
 - 33.3 cessione alla Crio SPV SRL;
34. Comune di Napoli – Tari 2021, 2022, 2023;
35. Enel Energia;
36. Attivazione polizza perdita impiego a seguito licenziamento.